Provincia di Ravenna

N. 52 delle deliberazioni

SEDUTA DEL 10/10/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno **duemilasedici**, addì **dieci** del mese di **Ottobre** alle ore **09:30**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza del Sig. de Pascale Michele, Presidente della Provincia, in seduta **pubblica in sessione ordinaria** di prima convocazione :

Presidente della Provincia: DE PASCALE Michele

Consiglieri della Provincia:

DE PASCALE MICHELE	P	PERINI DANIELE	P
CAMPIDELLI FIORENZA	P	PULA PAOLA	P
CASADIO ORIANO	P	RANALLI DAVIDE	A
COFFARI LUCA	P	ROSSETTI ANGELA	P
MALPEZZI GIOVANNI	P	SPADONI GIANFRANCO	P
MARTINEZ MARIA LUISA	P	STROCCHI PATRIZIA	A
MINGOZZI GIANNANTONIO	P		

Presenti n. 11 Assenti n. 2

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE RAVAGNANI ANDREA;

Essendo i presenti n. 11 su n. 13 componenti il Consiglio e cioè: il Presidente della Provincia e n. 12 Consiglieri ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: ***MALPEZZI GIOVANNI; PULA PAOLA; CASADIO ORIANO;***

OGGETTO n.: 1 (*punto 6 dell' O.d.G.)*

COSTITUZIONE DELL'AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA IN FORMA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE (A.M.R. S.R.L. CONSORTILE) ATTRAVERSO LA SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETA' "ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" E "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" A FAVORE DELLA SOCIETA' GIA' ESISTENTE "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.".

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- nel corso dell'anno 2009 la Provincia di Forlì-Cesena, i Comuni di Cesena e Forlì, la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, Ravenna Holding spa, la Provincia di Rimini, il Comune di Rimini procedevano a sottoscrivere una convenzione per l'aggregazione delle aziende pubbliche romagnole del trasporto pubblico locale all'interno della quale, con riferimento alle Agenzie per la Mobilità, si prevedeva all'art. 11 quanto segue "*Le parti contraenti convengono sull'opportunità che le Agenzie per la mobilità presenti sui tre bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini stipulino apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per svolgere in modo coordinato fra loro le funzioni di progettazione e controllo della mobilità nei tre bacini*".

- In attuazione di quanto sopra le Agenzie dei tre bacini provinciali romagnoli hanno provveduto in data 02 luglio 2012 a sottoscrivere tra loro la CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA COOPERAZIONE NELLA GESTIONE DELLE FUNZIONI PROPRIE DELLE AGENZIE LOCALI PER LA MOBILITA' NELL'AMBITO DEI BACINI PROVINCIALI DI FORLI'-CESENA, RAVENNA E RIMINI.

- Nel corso dell'anno 2010 i medesimi Enti richiamati al punto 1 procedevano a sottoscrivere un addendum alla Convenzione per l'aggregazione delle aziende pubbliche romagnole del trasporto pubblico locale, all'interno del quale, con riferimento alle Agenzie per la Mobilità, si prevedeva all'art. 13, tra l'altro, quanto segue "*Le Parti esprimono fin d'ora, per quanto di loro competenza, l'impegno reciproco di unificare le tre Agenzie per la Mobilità presenti in Romagna, come consentito dalle disposizioni di legge della Regione Emilia-Romagna sul trasporto pubblico locale*".

- Successivamente la normativa in materia, come di seguito richiamata, ha subito modificazioni e integrazioni che incentivano i processi di aggregazione delle Agenzie per la mobilità in ambiti territoriali superiori ai bacini provinciali.

- Il processo di costituzione di una Agenzia per la mobilità unica per l'ambito territoriale ottimale "Romagna":

    a. costituisce l'adempimento obbligatorio delle disposizioni di legge nazionali e regionali attualmente vigenti, finalizzate alla razionalizzazione del sistema delle società ed enti pubblici e del TPL romagnolo;

    b. rappresenta il presupposto per l'unificazione dei tre bacini territoriali provinciali e per la predisposizione e lo svolgimento della gara unica per l'affidamento della gestione del servizio di TPL nell'ambito ottimale romagnolo;

c. separa la funzione di “agenzia della mobilità” dall’attività di “progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione dei beni strumentali al TPL” contribuendo a rendere più evidenti e definiti i risultati delle due distinte attività.

Visto e richiamato:

- Il D.Lgs. 18 novembre 2007, n. 422 (c.d. “decreto Burlando”), in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua le funzioni e i compiti conferiti alle regioni e agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale e fissa i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale;

- Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge 14 settembre 2011, n.148), art. 3BIS, che assegna alla competenza delle regioni l’organizzazione dello svolgimento dei “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica” (quali il TPL) e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;

- L’art. 43 del D.D.L. “di stabilità” per l’anno 2015 che rende obbligatoria, per gli enti locali, la partecipazione agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali;

- L'art. 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. “Legge Del Rio”) la quale prevede l’attribuzione di funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica anche a enti o agenzie, nel caso in cui sia previsto da normative nazionali o regionali di settore;

- Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Dato atto che già:

- L’art. 19, comma 1, della L.R. Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, così come modificato, prevede che *«Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza»*;

- Il comma 2 del citato art. 19 recita *«l’agenzia è costituita nelle forme organizzative previste dall’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 10 del 2008»* (attività esclusiva e amministratore unico;

- L’articolo 25, comma 1, della L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2008, n.10, che prevede, fra l’altro, confermando quanto sopra richiamato, che le Agenzie locali per la mobilità siano costituite nella forma di società di capitali a responsabilità limitata, si preveda l’amministratore unico nonché l’accorpamento degli ambiti territoriali ottimali.

- Legge Regione Emilia-Romagna 25 luglio 2013, n. 9 avente per oggetto "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione", e in particolare l'art. 23, comma 4, così come modificato dell'art. 27, comma 1, della L.R. n. 17 del 18/07/2014, che prevede che Province e Comuni, al fine di semplificare la governance del sistema, attuino la fusione delle Agenzie Locali per la mobilità in coerenza con gli ambiti sovrabacinali definiti dalla Regione.

- Legge Regione Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni (B.U. n. 187 del 30 luglio 2015);

- La deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 908 del 02 luglio 2012, che ha individuato i seguenti 5 ambiti ottimali per l'organizzazione del trasporto pubblico su gomma:

1) Ambito Trebbia - Piacenza;
2) Ambito Taro - Parma;
3) Ambito Secchia Panaro - Reggio Emilia e Modena;
4) Ambito Reno - Bologna e Ferrara;
5) Ambito Romagna - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Considerato che:

- tra le modalità possibili di attuazione dell'unificazione delle tre Agenzie per la mobilità dei bacini provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, gli Enti soci hanno valutato, come soluzione più praticabile quella che prevede:

  - la trasformazione del Consorzio ATR di Forlì-Cesena e del Consorzio AM di Rimini in società consortili a responsabilità limitata mediante la procedura di cui all'art. 115 del D.Lgs. 267/2000, così come richiamata dall'art. 31, comma 8, del TUEL, al fine di garantire la maggior autonomia statutaria che tale forma giuridica comporta;

  - la successiva scissione parziale e proporzionale di ATR s.r.l. consortile e AM s.r.l. consortile a favore della società preesistente AmbRa s.r.l. (società beneficiaria), che con l'apporto dei rami dedicati al TPL di ATR s.r.l. consortile e AM s.r.l. consortile, costituiti da denaro contante e dipendenti dedicati:

    - assumerà la veste di s.r.l. consortile;

    - cambierà la propria denominazione in AMR – Agenzia Mobilità Romagnola – s.r.l. consortile;

    - si doterà di un nuovo statuto (allegato parte integrante della presente deliberazione).

- A tal fine ATR di FC, in nome e per conto delle tre Agenzie per la mobilità delle Province dell'ambito territoriale Romagna, in virtù della "Convenzione sottoscritta per l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle Agenzie locali per la mobilità nell'ambito dei bacini provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini" ha provveduto ad affidare, a seguito di indagine di mercato, allo Studio Ferretti Consulting – PAMPA S.R.L. di Cesena, un incarico finalizzato a redigere il "**Progetto di costituzione di Agenzia per la Mobilità di ambito romagnolo a seguito di scissione proporzionale**", come sopra indicato.

- Nei bacini provinciali di Forlì-Cesena e di Rimini si è proceduto a dar corso, da parte degli Enti interessati, agli atti prodromici alla attuazione del progetto di costituzione dell'Agenzia Mobilità Romagnola.

- Sulla base della documentazione prodotta dallo Studio Ferretti Consulting – PAMPA S.R.L. di Cesena, l'Amministratore Unico di AmbRA s.r.l. ha provveduto, sulla base delle valutazioni, delle informazioni e degli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Soci di AmbRA s.r.l. nel corso delle sedute del 12 febbraio 2013, 16 maggio 2013, 26 settembre 2013, 19 dicembre 2013, 24 febbraio 2014, 15 maggio 2014, 07 novembre 2014, 25 giugno 2015, 30 luglio 2015, ad approvare con determinazione n. 471 del 09.09.2015 il **PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETA' "ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" E "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – AM S.R.L. CONSORTILE" A FAVORE DELLA SOCIETA' GIA' ESISTENTE "AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2506-bis del Codice Civile**, al fine di mettere gli Enti Soci nelle condizioni di valutare e approvare tale progetto di unificazione delle tre Agenzie provinciali romagnole, come depositato presso la sede di AmbRa s.r.l., pubblicato sul sito della medesima e trasmesso agli Enti Soci.

- E' stata inoltre prodotta ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio, della quale l'Amministratore Unico di Ambra s.r.l. ha preso atto con determina n. 472 del 11.09.2015, allegata agli altri atti del progetto di fusione e trasmessa agli Enti Soci per quanto di competenza.

- Per effetto della scelta della forma societaria a responsabilità limitata consortile risulta escluso il perseguimento dello scopo di lucro da parte della costituenda per trasformazione "A.M.R.", che appare coessenziale alla mission assegnata alla società dalla legislazione regionale e dallo Statuto; per tale ragione la previsione di Statuto che impone ai soci di versare un contributo annuale in denaro, nelle forme individuate dallo Statuto medesimo, appare necessaria al fine di garantire il rispetto del principio del pareggio di bilancio.

- Il PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETA' "ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" E "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – AM S.R.L. CONSORTILE" A FAVORE DELLA SOCIETA' GIA' ESISTENTE "AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2506-bis del Codice Civile non configura la costituzione di una nuova società, ma razionalizzazione societaria di semplificazione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale.

- In particolare le dotazioni strumentali, i mezzi finanziari e il personale risultano già puntualmente individuati e in virtù di tale procedimento di razionalizzazione alle dotazioni di cui AmbRa s.r.l. già dispone si aggiungeranno quelle derivanti dal trasferimento dei rami di azienda di ATR e AM.

- Lo Statuto di A.M.R. s.r.l. consortile espressamente prevede le forme di consultazione tra Soci e la previsione di un organo sociale denominato "Coordinamento soci", composto da dieci membri, espressione diretta di tutti i Soci, al quale è rimesso un controllo congiunto interno, in via preventiva, sulle deliberazioni di maggior rilievo di A.M.R. medesima (ragione per cui risulta ultroneo disciplinare ulteriormente per convenzione tra Enti tutti gli aspetti che sono già definiti dal progetto di aggregazione societaria e dal piano industriale espressamente elaborato).

Considerato che nell'ambito del procedimento di attuazione del progetto di costituzione dell'Agenzia unica di ambito romagnolo (A.M.R.) si renderà comunque necessario:

- rafforzare e consolidare, anche con appositi atti assembleari, la disciplina dei contributi consortili a carico dei soci, al fine di attuare la specifica previsione dell'art.9.2 punto b) dello Statuto che pone a carico dei soci appartenenti al medesimo bacino territoriale di riferimento il contributo necessario per la copertura integrale dei costi imputabili a detto bacino in base al contratto di servizio. (La norma definisce il principio per il quale le eventuale perdite generate dai costi di -o che trovino fonte in - un contratto di servizio riferito a un bacino territoriale sono a carico dei soci appartenenti a quel bacino territoriale, e non degli altri soci);

- definire un accordo tra le tre Province dell'ambito territoriale romagnolo in relazione alla gestione delle funzioni amministrative e gestionali da esercitarsi all'interno dell'Ambito definito dalla Regione ai sensi della vigente normativa regionale;

- definire un accordo tra A.M.R. e gli Enti del bacino provinciale di Forlì-Cesena per la gestione del contratto di servizio di bacino per la fase transitoria compresa tra l'avvio della gestione di A.M.R. e la sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio conseguenti all'espletamento della gara per la scelta del gestore dei servizi;

- promuovere politiche gestionali e organizzative volte a efficientare e razionalizzare A.M.R. al fine di contenere i costi operativi diretti e indiretti.

Ritenuto che:

- Il progetto di fusione soprarichiamato, oltre che rispondere all'esigenza di un adeguamento alla normativa regionale richiamata, consenta la semplificazione e lo snellimento organizzativo delle Agenzie, il superamento della frammentarietà territoriale, l'efficientamento complessivo del sistema, faciliti, inoltre, lo svolgimento della gara unica di ambito territoriale romagnolo

SENTITO in merito l'Ufficio Programmazione e Controllo;

RITENUTO di dover provvedere all'espressione del proprio indirizzo politico in merito alla proposta di liquidazione delle quote ai soci che non esercitano un controllo diretto sulla società mediante diminuzione del patrimonio sociale e contestuale recesso;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che:

"……
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
……
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzione e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;";

VISTO l'atto di indirizzo sulla governance delle partecipazioni della Provincia di Ravenna approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 11 ottobre 2011 che stabilisce che:

"Il Consiglio Provinciale col presente atto di indirizzo intende precisare le modalità di controllo e verifica delle strategie partecipative della Provincia e di coinvolgimento del Consiglio in relazione alle partecipazioni.
La competenza del Consiglio provinciale sussiste in tutte quelle vicende che vengono a incidere nella fase della formazione e/o partecipazione e delle modificazioni, qualificazioni ed incidenze nella durata e gestione civilista di tutti i soggetti partecipati.
Tali momenti possono individuarsi nei seguenti: ***costituzione****; ingresso; approvazione e/o modificazioni statutarie; approvazione e/o modifica di patti parasociali; operazioni di fusione, cessione, scorporo; aumenti e/o riduzioni di capitale societario, fondativi o iniziale; esercizio o meno di diritti; estinzioni; devoluzioni; prelazioni.*
Tali profili dovranno essere sottoposti all'esame e voto del Consiglio provinciale in quanto espressamente posti in capo a quest'ultimo; analogamente il ripiano perdite, per il quale il passaggio in Consiglio è indispensabile anche per conseguire la piena legittimazione all'espressione del voto assembleare da parte del rappresentante dell'Ente.
..... ";

ATTESO che il Consiglio Provinciale, per esprimere le proprie funzioni di indirizzo programmatorio di carattere politico, risulta coinvolto negli atti fondamentali per l'attività delle società cui partecipa la Provincia;

SU indicazione del Presidente della Provincia;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile della ragioneria;

UDITA l'esposizione del relatore;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:Malpezzi, Coffari, Mingozzi, Spadoni, Pula, Casadio, Perini, in atti;

OMISSIS

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 11 Consiglieri presenti, con n. 10 favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto: Casadio Oriano (Ravenna per la Romagna)

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** il PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETA' "ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" E "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – AM S.R.L. CONSORTILE" A FAVORE DELLA SOCIETA' GIA' ESISTENTE "AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2506-bis del Codice Civile composto dai documenti:

   a.i) PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETÀ "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." – *allegato 1*;

      (a.i.1.a)ALLEGATO "A" al PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETÀ "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." – statuto ATR – *allegato A*;

      (a.i.1.b) ALLEGATO "B" al PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETÀ "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.". – statuto di "PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – P.M.R. S.R.L. CONSORTILE" - *allegato B*;

      (a.i.1.c)ALLEGATO "C" al PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETÀ "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA –

AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.". – statuto di "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA – A.M.R. – S.R.L. CONSORTILE" - *allegato C*;

(a.i.1.d) ALLEGATO "D" al PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETÀ "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.". – ELEMENTI PATRIMONIALI DI PROPRIETA' DI "A.T.R. – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA "AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." - *allegato D*;

(a.i.1.e)ALLEGATO "E" al PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETÀ "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.". – ELEMENTI PATRIMONIALI DI PROPRIETA' DI "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – AM S.R.L. CONSORTILE" DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA "AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." - *allegato E*;

a.ii)RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO della società "AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." sul PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETÀ "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." – redatta ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quinquies del Codice Civile – *allegato 2*;

a.iii) RELAZIONE DELL'ESPERTO SULLA CONGRUITA' DEL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE NEL QUADRO DELLA PROSPETTATA SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETA' "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." redatta ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile – *allegato 3*;

parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

2. **DI APPROVARE** conseguentemente ed espressamente lo Statuto dell'Agenzia Mobilità Romagnola nei termini di cui all'allegato i) (c) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. **PRENDERE ATTO** dell'ipotesi di piano economico-finanziario di A.M.R. s.r.l. consortile nei termini di cui all'*allegato 4* parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince la sostenibilità economica di medio periodo della gestione di A.M.R.

4. **DI DARE ATTO** che il progetto di scissione in oggetto a favore della società AmbRa, essendo finalizzato all'aggregazione delle Agenzie per la mobilità e il trasporto pubblico locale della Romagna in un unico soggetto, è coerente con gli indirizzi di cui alla ricognizione delle società partecipate di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014, pertanto la nuova Agenzia conferma i propri requisiti per il mantenimento della partecipazione da parte della Provincia, ai sensi di quanto stabilito prima all'art. 3 comma 27 della citata Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), ora all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;.

5. **DI DARE MANDATO** al Presidente, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto della Provincia di Ravenna alle Assemblee di AmbRa s.r.l. e successivamente A.M.R. s.r.l. consortile, con mandato ad approvare le proposte di deliberazione e gli atti relativi per l'attuazione di quanto previsto nel progetto di cui al punto 1, comprese modifiche non sostanziali agli stessi ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge.

6. **DI DARE MANDATO** ai propri rappresentanti negli organi di A.M.R. di perseguire:

    a. il rafforzamento e consolidamento, anche con appositi atti assembleari, della disciplina dei contributi consortili a carico dei soci, al fine di attuare la specifica previsione dell'art.9.2 punto b) dello Statuto che pone a carico dei soci appartenenti al medesimo bacino territoriale di riferimento il contributo necessario per la copertura integrale dei costi imputabili a detto bacino in base al contratto di servizio. (La norma definisce il principio per il quale le eventuale perdite generate dai costi di -o che trovino fonte in - un contratto di servizio riferito a un bacino territoriale sono a carico dei soci appartenenti a quel bacino territoriale, e non degli altri soci);

    b. la definizione di un accordo tra le tre Province dell'ambito territoriale romagnolo in relazione alla gestione delle funzioni amministrative e gestionali da esercitarsi all'interno dell'Ambito definito dalla Regione ai sensi della vigente normativa regionale;

    c. la definizione di un accordo tra A.M.R. e gli Enti del bacino provinciale di Forlì-Cesena per la gestione del contratto di servizio di bacino per la

fase transitoria compresa tra l'avvio della gestione di A.M.R. e la sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio conseguenti all'espletamento della gara per la scelta del gestore dei servizi;

d. la promozione di politiche gestionali e organizzative volte a efficientare e razionalizzare A.M.R. al fine di contenere i costi operativi diretti e indiretti.

Successivamente,

SU proposta del Presidente della Provincia,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rispettare i tempi tecnici delle fasi di costituzione dell'Agenzia Mobilità Romagnola in forma di società a responsabilità limitata consortile (A.M.R. S.r.l. consortile) attraverso la scissione parziale e proporzionale delle società "ATR – società consortile a responsabilità limitata" e "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini – AM S.r.l. consortile" a favore della società già esistente "AmbRa – Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l.".

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 11 Consiglieri presenti, con n. 10 favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto: Casadio Oriano (Ravenna per la Romagna)

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Provincia di Ravenna

AL CONSIGLIO

ISTRUTTORIA *PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*

SETTORE: Lavori pubblici/TRA N. 4 DATA: 04/10/2016

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA IN FORMA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE (A.M.R. S.R.L. CONSORTILE) ATTRAVERSO LA SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETA' "ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" E "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" A FAVORE DELLA SOCIETA' GIA' ESISTENTE "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.".

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore/servizio* interessato ESPRIME ai sensi ed agli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 04/10/2016

IL DIRIGENTE del SETTORE/SERVIZIO
f.to (NOBILE PAOLO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993

Provincia di Ravenna

ISTRUTTORIA** PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE* ***AL CONSIGLIO

SETTORE/SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI/Trasporti N. 4
DATA: 04/10/2016

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA IN FORMA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE (A.M.R. S.R.L. CONSORTILE) ATTRAVERSO LA SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETA' "ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" E "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" A FAVORE DELLA SOCIETA' GIA' ESISTENTE "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.".

S E T T O R E R A G I O N E R I A

VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:

N.	per €.	Art.P.E.G:	Mis.Prog.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G:	Mis.Prog.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G:	Mis.Prog.	del bilancio

Visto.

Il sottoscritto responsabile della ragioneria ESPRIME, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all'assenza dell'accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica

Ravenna, lì 04/10/2016

IL RAGIONIERE CAPO
f.to (BASSANI SILVA)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
F.to DE PASCALE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to RAVAGNANI ANDREA

SI DICHIARA che la presente deliberazione **viene pubblicata** in data odierna all'albo pretorio online della Provincia (N. _____DI REGISTRO) dove rimarrà *per quindici giorni consecutivi,* ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, 12/10/2016 F.to .....

Copia conforme all'originale per uso amm.vo.

Ravenna, lì

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.....

SI CERTIFICA:
che la presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, F.to .....

SI CERTIFICA che la presente deliberazione **è stata pubblicata** *per quindici giorni* consecutivi nel predetto registro di Albo pretorio online della Provincia dal _____ al _____;

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, 28/10/2016 F.to .....

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.